



CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 687 c.p.p.

Eliminazione delle iscrizioni

Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

- a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo 673;
- b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l'impugnazione;
- c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
 - a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
 - b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1991 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2003 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Seconda

Libro	X — Esecuzione
Titolo	IV — Casellario giudiziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-penale/art-687-eliminazione-delle-iscrizioni/versione/11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it